

## QUESITO

Sono libero professionista, formatore qualificato in sicurezza sul lavoro.

Non ho una struttura formativa accreditata dalla Regione Lombardia per erogare corsi per Coordinatore per la sicurezza a Milano, validi ai fini del d. lgs. 81/0, devo convenzionarmi necessariamente con un organismo paritetico dell'edilizia o va bene qualsiasi soggetto accreditato dalla Regione Lombardia?

## RISPOSTA

In base all'art. 98, co. 2 del D. Lgs. 81/08 coloro che possiedono i titoli di studio e l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni indicati al comma 1 dello stesso articolo devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato:

1. dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale,
2. dall'ISPESL, dall'INAIL, (ormai facenti parte di un'unica struttura dopo la soppressione nel 2010 dell'ISPESL con conseguente trasferimento delle sue funzioni nell'INAIL);
3. dall'Istituto Italiano di medicina sociale;
4. dagli Ordini o collegi professionali;
5. dalle Università;
6. dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Come può notarsi l'elenco contempla tra gli Enti formatori unicamente i cd. soggetti formatori ope legis e **non invece**, come avviene per gli Accordi Stato Regioni 2011 sulla formazione dei lavoratori o datori di lavoro/RSPP o altri provvedimenti (es. D.I. 4 marzo 2013 All. II par. 3 sulla formazione addetti alla posa di segnaletica stradale), **i Soggetti/Strutture operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009.**

Ne discende, in risposta al quesito, che il richiedente deve prendere contatti con gli organismi paritetici del settore edile e non fare riferimento ad una struttura formativa accreditata in quanto non è inserita fra i soggetti che possono erogare la formazione abilitante per i coordinatori per la sicurezza.

Tuttavia, bisogna intendersi anche su quali caratteristiche deve possedere un organismo paritetico del settore edile per essere tale. E ciò al fine di evitare di incappare in "venditori di fumo" privi di qualsivoglia rappresentatività il che avrebbe conseguenze nefaste sulla liceità dell'attestato abilitativo rilasciato con effetti anche di carattere penale (es. contestazione da parte degli organi di vigilanza del reato di falso ideologico art. 483 c.p.).

A questo proposito, ossia sul concetto di organismo paritetico del settore edile, è intervenuto direttamente il Ministero del Lavoro che, con propria circolare esplicativa, la n. 13/2012, lo ha individuato "**nelle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**" e ha indicato che solo gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali possano definirsi 'organismi paritetici' ai sensi del citato art. 2 co. 1, lett. ee) del D. Lgs. 81/08 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione anche dei coordinatori per la sicurezza.

Ragion per cui eventuali altri enti costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della

previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione ovviamente neppure per gli aspirante coordinatori per la sicurezza.

L'ASR del 7 luglio 2016 chiarisce poi il concetto di rappresentatività stabilendo (v. nota al punto 2, lett. l) di cui allo stesso accordo), quanto segue:

“si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, **individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri**:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro”.

Alla data del 2012 (anno in cui è stata emanata la circolare citata) nel settore dell'edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale erano i seguenti:

## **INDUSTRIA**

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

Parti sottoscriventi

Ance - associazione nazionale costruttori edili

Feneal - Uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

Filca - Cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

Fillea - Cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

## **ARTIGIANATO**

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.

Parti sottoscriventi

Anaepa - Confartigianato associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini

Cna - costruzioni confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa

Fiae - Casartigiani federazione italiana artigiani edili

Clai confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

Feneal - Uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

Filca - Cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

Fillea - Cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

## **COOPERAZIONE**

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini

Parti sottoscriventi

Ancpl - Legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro

Federlavoro e servizi - Confcooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro

Pls Agci - associazione generale cooperative italiane

Feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

Filca - Cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

filea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

### **PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

Contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Parti sottoscriventi

Aniem - associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili

Feneal - Uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

Filca - Cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

Fillea - Cgil costruzioni e legno - federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

Mantova 13/01/19

Francesco Gallo